

— il Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, il Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, il Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa e la Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco supporteranno ciascuno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Comunidad autónoma de La Rioja;

— la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya e la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa supporteranno ciascuna le proprie spese.

4) Nelle cause da T-267/01 a T-269/01, la Confebask supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Comunidad autónoma de La Rioja.

(<sup>1</sup>) GU C 348 dell'8.12.2001

#### Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Clearstream/Commissione

(Causa T-301/04) (<sup>1</sup>)

(«**Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Servizi finanziari — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 82 CE — Diniego di fornitura di servizi transfrontalieri di compensazione e di regolamento — Prezzi discriminatori — Mercato pertinente — Imputabilità del comportamento illecito**»)

(2009/C 256/35)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrenti: Clearstream Banking AG (Francoforte sul Meno, Germania); Clearstream International SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti H. Satzky e B. Maassen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente T. Christoforou, A. Nijenhuis e M. Schneider, successivamente A. Nijenhuis e R. Sauer, agenti)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 giugno 2004, C (2004) 1958 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 82 [CE] [caso COMP/38.096 — Clearstream (compensazione e regolamento)]

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Clearstream Banking AG e la Clearstream International SA sono condannate alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 262 del 23.10.2004.

#### Sentenza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-211/05) (<sup>1</sup>)

(**Aiuti di Stato — Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di società recentemente quotate in borsa — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Obbligo di motivazione — Carattere selettivo — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza**)

(2009/C 256/36)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente I. Braguglia, successivamente R. Adam ed infine I. Bruni, assistiti da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa (GU 2006, L 94, pag. 42)

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 182 del 23.7.2005.

#### Sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2009 — AceaElectrabel/Commissione

(Causa T-303/05) (<sup>1</sup>)

(**Aiuti di Stato — Settore dell'energia — Aiuti all'investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune — Obbligo per l'impresa beneficiaria del previo rimborso di precedenti aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili — Nozione di unità economica**)

(2009/C 256/37)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrente: AceaElectrabel Produzione SpA (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli et F. D'Alessandri)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Electrabel (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola et C. Bazoli)